



ALLEGATO "2"

**Guardia di Finanza  
CENTRO DI AVIAZIONE  
Ufficio Supporto Aeromobili  
1<sup>a</sup> Sezione Aerea Drappello Revisione Sistemi ed Equipaggiamenti Avionici**

Via Pratica di Mare, 45 – 00040 Pomezia (RM) – tel/fax. 0691913572

Pec: [rm0930000p@pec.gdf.it](mailto:rm0930000p@pec.gdf.it) - Codice Fiscale 97061500589

**DISCIPLINARE TECNICO**

**RELATIVO AI LAVORI DI RIMESSA EFFICIENZA DI APPARATI ELETTRICI ED AVIONICI INSTALLATI SUGLI ELICOTTERI DELLA SERIE MCH-109A, CH-109B, HH412C, OH500A/B E SUGLI AEREI U166B IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 620.000,00, PER IL TRIENNIO 2015-2017 (I.V.A. NON IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.8 BIS DEL D.P.R. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).**

## **ART. 1 - SCOPO**

Scopo del presente Disciplinare Tecnico è quello di specificare le modalità e le condizioni a cui la Ditta deve attenersi per effettuare le prestazioni che interessano i lavori in oggetto.

## **ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Affidamento del servizio di riparazione di apparati elettrici ed avionici installati sugli elicotteri MCH-109A, CH-109B, HH-412C, OH500A/B e sugli aerei U-166B, come riportati nel capitolato tecnico, applicabili ai velivoli in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza per un importo complessivo di euro 620.000,00, per il triennio 2015-2017 (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art.8 bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni). La ditta si impegna ad eseguire per conto dell'Amministrazione, alle condizioni di seguito indicate, quanto segue:

- Prezzo e prestazioni predefinite, ma a quantità indeterminate fino all'eventuale raggiungimento del totale importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008, questo Ente non ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Resta invece onere dell'operatore economico elaborare all'occorrenza, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

## **ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme contenute nel:

1. D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture;
2. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;
3. D.M. 14 dicembre 2005 n. 292, recante il Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza;
4. D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, recante il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza;
5. Regolamento recante disciplina delle attività del ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236) e s.m.i.;
6. la circolare n. 185686/535 edizione 2012 del Comando Generale – VII Reparto – Ufficio Aereo riguardante l'esecuzione contrattuale e la verifica di conformità negli appalti per il servizio aereo della Guardia di Finanza;
7. la circolare n. 428223/08 del 29/12/2008 del Comando Generale – IV Reparto – Ufficio Approvvigionamenti avente ad oggetto "la verifica dell'esecuzione contrattuale e le operazioni di collaudo delle forniture e dei servizi negli appalti pubblici";
8. dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, rispettivamente approvati con RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
9. le disposizioni contenute nel codice civile.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, la Ditta è tenuta a predisporre ed impiegare le attrezzature specifiche necessarie previste nei documenti tecnici e nelle

specifiche di progetto delle Case madri, nonché cicli di lavoro, schemi di riparazione, disegni, banchi prova, ecc. conformemente alla succitata documentazione.

#### **ART. 4 - GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO**

Referente per la gestione del presente affidamento è l'Ufficio Supporto Aeromobili - 1<sup>a</sup> Sezione Aerea - Drappello Revisione Sistemi ed Equipaggiamenti Avionici.

Il direttore di esecuzione è il **M.c.spec. Luigi Iannone** (Tel 06/91912624-25 email: [iannone.luigi@gdf.it](mailto:iannone.luigi@gdf.it)).

Punti di contatto per aspetti ed informazioni tecniche sono:

- Lgt.spec. Galasso Luigi, Tel. 0691913565 – email: [Galasso.Luigi@gdf.it](mailto:Galasso.Luigi@gdf.it);
- M.a. Pavesi Alfredo, Tel. 0691913565 – email: [Pavesi.Alfredo@gdf.it](mailto:Pavesi.Alfredo@gdf.it);
- App. Iannotta Gianfranco, Tel. 0691913565 – email: [Iannotta.Gianfranco@gdf.it](mailto:Iannotta.Gianfranco@gdf.it).

#### **ART. 5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

Divenuto efficace il contratto, il Direttore di esecuzione dovrà dare avvio alle attività previste dal presente disciplinare e dal contratto. Il Direttore di esecuzione provvederà a dare il relativo avvio al servizio redigendo apposito verbale ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

#### **ART. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

1. Per i materiali da sostituire durante le lavorazioni, la ditta dovrà disporre dell'apposita documentazione tecnica che ne comprovi la piena intercambiabilità e rispondenza tecnica, nonché l'evidenza documentale della loro provenienza. Inoltre, per ciascun articolo aeronautico riparato o revisionato utilizzando le predette parti, la Ditta dovrà certificare la piena rispondenza alle specifiche tecniche delle Case Madri ed alle prescrizioni tecniche applicabili con i certificati previsti.
2. E' compito del Direttore dell'esecuzione contrattuale (ex artt. 299 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010) svolgere, durante l'esecuzione delle lavorazioni previste in contratto, adeguati controlli per verificarne il corretto svolgimento.
3. Nel caso di subfornitura, la Ditta resta comunque responsabile della certificazione di qualità delle lavorazioni e della rispondenza alle previste caratteristiche tecniche degli articoli rilavorati dalle ditte subfornitrici.
4. E' facoltà del Direttore dell'esecuzione eseguire, durante lo svolgimento delle prestazioni previste, dei controlli ispettivi alle attrezzature generiche e peculiari durante le predette lavorazioni per verificarne la buona manutenzione, l'aggiornamento e la taratura/calibrazione. Qualora a seguito di controlli risultasse:
  - a. una carenza e/o mancanza da parte della Ditta nel rispetto dei requisiti prescritti dall'edizione vigente della Norma di Assicurazione di Qualità e quelle di pertinenza della D.A.A.A.;
  - b. l'impiego di materiali non originali e non qualificati dalle case Madri/ e/o dall'Ente Governativo;
  - c. l'indisponibilità o la non impiegabilità delle attrezzature prescritte dalle Case Costruttrici dei materiali perché non correttamente installate o non tarate o non calibrate o incomplete;

- d. la mancata utilizzazione di Manuali Tecnici e di documentazione tecnica necessaria per le lavorazioni, ovvero il loro mancato aggiornamento;
  - e. l'impiego di personale non addestrato e qualificato, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere all'eventuale risoluzione dell'affidamento e al conseguente incameramento della cauzione.
5. Per tutte le prestazioni previste dall'affidamento, da effettuare presso la Ditta o, previa autorizzazione dell'amministrazione, anche presso le ditte subfornitrici, i delegati dell'Amministrazione debbono avere libero accesso e circolazione per tutta la durata delle lavorazioni, presso i luoghi dove vengono effettuate le attività oggetto dell'affidamento. La Ditta deve fornire agli stessi tutti i mezzi necessari ad eseguire il loro compito.
  6. La Ditta è tenuta ad avvertire l'Amministrazione, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, dell'inizio dei lavori su ogni singolo ordinativo formulato dall'Amministrazione ed a fornire tutte le notizie che da questa siano ritenute necessarie per l'esercizio della vigilanza e per il controllo delle lavorazioni.
  7. I delegati dell'Amministrazione, ai fini dei suddetti controlli, possono essere dislocati presso la Ditta per un determinato periodo di tempo ed in forma continuativa. In tale caso la Ditta è obbligata a mettere a disposizione di tali delegati idonei locali forniti degli impianti necessari e degli opportuni sistemi di sicurezza.
  8. Resta inteso che tutte le attività svolte dalla Ditta dovranno essere effettuate in accordo alle direttive tecniche edite dalla D.A.A.A. e, all'occorrenza, debitamente registrate sulla documentazione caratteristica dell'aeromobile e dei suoi componenti.
  9. La Ditta ha l'obbligo di conservare i modelli, i disegni, le pubblicazioni necessari per la realizzazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento per un periodo di 10 (dieci) anni successivi alla data di decorrenza della garanzia e di metterla a disposizione dell'Amministrazione, insieme a tutta la normativa e/o documentazione di cui al Disciplinare Tecnico, su richiesta dell'amministrazione stessa.
  10. Per qualsiasi inadempienza saranno applicate le penalità previste.

## **ART. 7 – PREZZI**

1. I prezzi stabiliti sono fissi ed invariabili per tutta la durata della lavorazione.
2. La ditta si impegna ad eseguire le lavorazioni ai prezzi unitari e nei tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico.

Detti prezzi sono onnicomprensivi, essendo in essi incluso tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa, comprese quelle di trasporto, ritiro e riconsegna dei relativi apparati presso la base individuata dall'Amministrazione, le spese di spedizione a destino per le forniture delle parti di ricambio, nonché la copertura assicurativa.

Sono inoltre inclusi nei suddetti prezzi tutte le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di terzi tra cui: licenza di riproduzione, privativa, royalties ecc. e per qualsiasi altro diritto, intendendo con ciò che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo.

## **ART. 8 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**

1. La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione dell'affidamento, le norme e le prescrizioni applicabili al fine di assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni contrattuali.
2. La Ditta si impegna ad operare nei propri stabilimenti in conformità alla edizione vigente, al momento della stipula del contratto, della Norma EN/AS 9110 "Requisiti per le Organizzazioni di Manutenzione Aeronautiche", che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. La Ditta dovrà assicurarsi che presso i subfornitori sia attuato un Sistema Qualità adeguato alla natura della sub-commessa.
3. La Ditta deve tenere aggiornata tutta la documentazione generale redatta per attestare il proprio Sistema Qualità ed in particolare quella da redigersi per e secondo i Piani di Assicurazione Qualità/Controllo e Verifica specifici per i tipi di lavorazioni ed attività richieste nel Disciplinare e Capitolato Tecnico.
4. Detti piani devono essere comunque verificati ed approvati dal Responsabile della Funzione Qualità della Ditta e dovranno essere applicati durante l'intero ciclo delle attività del presente affidamento.
5. La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la certificazione di qualità e la rispondenza delle caratteristiche tecniche e alle specifiche tecniche delle Case madri delle lavorazioni e delle forniture. Detta certificazione dovrà portare in allegato i Bollettini dei rilevamenti delle prove finali.
6. La Ditta, inoltre, ha l'obbligo di tenere continuamente aggiornata la raccolta dei relativi documenti tecnici specifici (Design Standard) e, a carattere generale, di renderla disponibile All'amministrazione in ogni momento, per ogni eventuale esigenza di controllo delle lavorazioni.
7. Tutte le attività afferenti al presente contratto potranno essere soggette all'intervento del Servizio Governativo di Assicurazione della Qualità da attuare secondo quanto prescritto dallo STANAG 4107 (per Ditte estere) o dalle Norme in materia della D.A.A.A. (per Ditte nazionali). Pertanto, la Ditta avvertirà, in tempo utile e per iscritto, questo Ente dell'inizio dei lavori su ogni singolo ordinativo di formulato e fornirà tutte le notizie ritenute necessarie per l'esercizio del suddetto Servizio Governativo.
8. Nel caso in cui vengano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema di Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato nel Piano di Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi, fermo restando in tal caso i prescritti termini di presentazione alla verifica di conformità.
9. La Ditta presenterà alla verifica di conformità le prestazioni effettuate, allegando alla documentazione prevista un "Certificato di Conformità" redatto secondo il modello previsto dalla Pubblicazione NATO AQAP 2070 (per Ditte estere) o dalla Norma AER.Q-140A della D.A.A.A. (per Ditte nazionali). Ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato dal Rappresentante della Funzione Qualità Aziendale o del personale dallo stesso a ciò delegato, come specificato nel Piano di Qualità.

10. Le verifiche e le attività per la riammissione in servizio dopo l'esecuzione delle lavorazioni previste dal presente affidamento saranno eseguite secondo la normativa vigente della D.A.A.A. AER.00-1-50.

#### **ART. 9 – CONSEGNA DEI MATERIALI ALLA DITTA**

1. La consegna degli articoli aeronautici, da parte di questo Ente, per le relative lavorazioni, avverrà previa pianificazione concordata tra le parti in funzione delle rispettive esigenze, nella piena salvaguardia dell'attività operativa dell'Amministrazione e senza che questo comporti variazioni rispetto alle prestazioni e agli importi dell'affidamento.
2. Di tale consegna verrà redatto apposito verbale ad opera del direttore dell'esecuzione contrattuale firmato in contraddittorio con un rappresentante della ditta.
3. Il predetto materiale, a cura, spese e rischio della ditta, dovrà essere ritirato per le lavorazioni previste dall'affidamento presso questo Ente, contattando l'Ufficio Logistico/Ufficio Supporto Aeromobili – 1<sup>a</sup> Sezione Aerea – Drappello Revisioni Sistemi ed Equipaggiamenti Avionici – Via Pratica di Mare, 45 Pomezia (RM) – Pec: [rm0930000p@pec.gdf.it](mailto:rm0930000p@pec.gdf.it).
4. La Ditta indicherà il referente a cui rivolgersi per tracciare gli spostamenti dei materiali oggetto delle lavorazioni dal ritiro fino alla riconsegna degli stessi all'Amministrazione.
5. La Ditta sarà tenuta a:
  - a. utilizzare ed impiegare i suddetti materiali per le sole attività oggetto del presente affidamento,
  - b. mantenere in efficienza i suddetti materiali con proprio personale ed a propria cura e spese.
6. Qualora, in sede di contestazione lavori, venga riscontrata da parte della Ditta, in contraddittorio con l'Amministrazione, la non fattibilità tecnica o la non economicità dell'intervento manutentivo di un articolo aeronautico da sottoporre a lavorazione programmata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare un altro analogo articolo sul quale effettuare la stessa tipologia di lavorazione, in sostituzione di quello non lavorabile, entro 10 (dieci) giorni calendariali dalla data dell'accertamento.
7. Il contraddittorio sulla fattibilità tecnica delle lavorazioni dovrà essere concluso entro 30 (trenta) giorni calendariali decorrenti dalla data di consegna del materiale. Gli eventuali costi relativi alla constatazione della non fattibilità tecnica delle lavorazioni saranno determinati e riconosciuti secondo le modalità riportate nell'articolo prezzi.

#### **ART. 10 – LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno essere presentate alla verifica di conformità, a cura e rischio della Ditta, negli stabilimenti e officine della ditta stessa ovvero, su richiesta dell'Amministrazione, presso la base di Pratica di Mare.
2. La presentazione alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite oggetto del presente affidamento sarà corredata – a cura della ditta – del certificato di conformità

redatto secondo il modello previsto dalla Pubblicazione NATO AQAP 2070 (per Ditte estere) o dalla Norma AER.Q-140A vigente dalla D.A.A.A. (per Ditte nazionali).

3. I termini di presentazione alla verifica di conformità sono indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Qualora, nel corso delle lavorazioni e/o delle prove di funzionalità e/o verifica di conformità, si verificassero incidenti gravi non imputabili a dolo o colpa della ditta, tali, comunque, da pregiudicare i termini di presentazione alla verifica di conformità contrattualmente previsti, potrà essere accordata da questo Ente una corrispondente dilazione dei suddetti termini contrattuali, secondo il medesimo iter tecnico-amministrativo indicate nell'articolo consegna dei materiali.
5. Ai fini del computo dei termini di presentazione alla verifica conformità, sono esclusi i giorni di chiusura della Ditta per ferie e/o permessi collettivi, preventivamente comunicati per iscritto all'Amministrazione dalla Ditta.
6. In ossequio dell'art. 109 del D.P.R. 236/2011, la data di approntamento alla verifica di conformità è comunicata dalla Ditta all'Amministrazione mediante posta elettronica certificata (PEC).
7. In caso di inadempimento da parte della ditta alle prescrizioni di cui al presente articolo, saranno applicate le penalità.
8. Qualora, nel corso delle lavorazioni, la Ditta riscontrasse difficoltà oggettive nell'approvvigionamento di materiali di provenienza estera, tali da pregiudicare i termini di presentazione alla verifica di conformità contrattualmente previsti, potrà essere accordata, a seguito di circostanziata richiesta della Ditta, una corrispondente dilazione dei suddetti termini contrattuali, seguendo il medesimo iter – tecnico amministrativo dell'articolo di consegna dei materiali.

#### **ART. 11 – VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE, CONSEGNA**

1. La verifica di conformità delle prestazioni oggetto del presente affidamento è eseguita, ove previsto, in applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 236/2012, dei Capitolato e dei Disegni applicabili, da apposita Commissione nominata dall'Amministrazione.
2. La Commissione per la verifica di conformità provvederà, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, con apposito verbale, ed in deroga all'art. 114 del D.P.R. n. 236/2012, anche all'accettazione dei materiali e/o delle prestazioni oggetto della verifica di conformità. L'esito della verifica di conformità sarà formalizzato mediante verbale, da consegnare in copia, quale notifica, alla Ditta.
3. La Commissione per la verifica di conformità, fermo restando quanto fissato ai precedenti punti, potrà consentire alla Ditta, per difetti non afferenti alla sicurezza o alla criticità di impiego dei materiali o dei complessivi superiori cui sono destinati, di ritirare dalle prove per la verifica di conformità quegli articoli che non superino le prove previste, per i ripresentarli, dopo avervi apportato, a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite. In tal caso, restano fermi i termini di tempo previsti dal contratto.  
Anche il ritiro degli articoli di cui sopra verrà verbalizzato tra le parti.  
Compatibilmente con le esigenze di garanzia e di rispetto degli standard della Sicurezza del Volo, rimane la facoltà della Commissione per la verifica di conformità di

proporre l'accettazione con sconto ai sensi dell'art. 44 del Capitolato Generale d'Oneri approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181.

4. Per i materiali, debitamente sottoposti a verifica di conformità ed accettati, la riconsegna deve avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del verbale di verifica conformità franco sede di questo Centro di Aviazione.
5. In caso di ritardo agli adempimenti previsti a cura della Ditta, indicati nel presente articolo, verrà applicata la penalità prevista.
6. La data di consegna del materiale da inserire nella relativa verbalizzazione sarà quella della notifica di arrivo del materiale.
7. Eventuali ritardi dovuti al vettore non costituiranno motivo di penalizzazione per la Ditta sempre che la stessa dimostri di aver effettuato la spedizione entro i 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione dell'accettazione.
8. In caso di ritardo nella consegna dei materiali di cui al presente articolo si applicano le penalità.

#### **ART. 12 – TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INCONVENIENTI (S.I.), DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DITTA (P.T.T.) E DEGLI AGGIORNAMENTI ALLA PUBBLICAZIONI TECNICHE**

1. Trattazione delle Segnalazioni Inconvenienti (S.I.) e segnalazioni Inconvenienti pubblicazioni (S.I.P.).

La Ditta dovrà assicurare, per gli articoli aeronautici contemplati nel presente affidamento, l'ottemperanza alle norme della D.A.A.A..

Qualora le suddette Norme subiscano emendamenti ed aggiornamenti, successivamente alla data di stipula del contratto, la Ditta applicherà (ed autorizzerà i propri subfornitori ad applicare) le Norme aggiornate, purché esse non richiedano costi aggiuntivi. In tal caso la Ditta è titolata a rivendicare a questo titolo aumenti di prezzo o tariffe da corrispondere a valere sulla quota non programmata.

Tali Norme (ed ogni altra procedura e documento applicativo emesso per la sua osservanza, applicazione e revisione) devono essere considerate in aggiunta e non in deroga agli altri requisiti e clausole del presente contratto: pertanto, la Ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nelle succitate Norme in aggiunta a tutte le prescrizioni contrattuali.

Nel caso di divergenza o incompatibilità tra i requisiti delle Norme in parola e quelli del presente contratto, questi ultimi saranno prevalenti.

La Ditta si impegna ad eseguire le azioni di propria pertinenza e quelle disposte dalla D.A.A.A. per l'esecuzione di investigazione e analisi delle avarie (Segnalazioni Inconvenienti) al fine di mantenere in sicurezza le caratteristiche delle prestazioni e di aeronavigabilità. La Ditta ha pertanto l'obbligo di formulare proposte su provvedimenti correttivi da adottare per la gestione e la risoluzione delle problematiche segnalate, restando ad esclusivo carico della Ditta stessa gli oneri tecnici ed economici per le attività di investigazione ed analisi delle avarie, a meno di diversa indicazione da parte dell'Amministrazione, e delle relative proposte di provvedimenti correttivi da adottare per garantire l'aeronavigabilità.

Il termine di conclusione delle attività di investigazione ed analisi è individuato nella data di spedizione alla D.A.A.A. della Relazione Tecnica sui relativi esiti, completa in tutte le sue parti.

In caso di mancata ricezione dei materiali oggetto di S.I., la Ditta deve informare questo Ente - responsabile dell'invio degli stessi dell'impossibilità di avviare le indagini.

2. Controllo e aggiornamento della Configurazione.

La Ditta s'impegna ad osservare ed applicare il controllo e l'aggiornamento della configurazione degli articoli aeronautici del presente affidamento, nonché ad effettuare tempestivamente le comunicazioni richieste circa l'ottemperanza alle Prescrizioni Tecniche Applicative (PP.TT.AA.) mediante l'invio dei prescritti modelli. La Ditta è tenuta ad emettere le Prescrizioni Tecniche Ditta (P.T.D.). Laddove le modifiche prescritte dalla Ditta abbiano riflessi sull'omologazione, la Ditta è tenuta, in fase di emissione, ad applicare quanto prescritto dalle Norme della D.A.A.A..

3. Preparazione ed Aggiornamento delle Pubblicazioni Tecniche

Le Pubblicazioni Tecniche ed i relativi aggiornamenti seguono le prescrizioni della D.A.A.A. applicabili all'affidamento e devono essere corredati da una "Dichiarazione di Adeguatezza" e da un "Certificato di Conformità". La Dichiarazione di Adeguatezza deve attestare l'adeguatezza tecnica del contenuto dei manuali e la rispondenza ai disegni ed alle specifiche tecniche delle Case Madri. Il Certificato di Conformità deve attestare la conformità a quanto contrattualmente previsto.

La Ditta si assume la responsabilità dell'adeguatezza del proprio operato nei confronti di quanto richiesto e la piena conformità dei contenuti rispetto al Manuale originale delle suddette Case Madri.

La Ditta rimane impegnata ad aggiornare, a suo esclusivo carico, a prescindere dal momento in cui l'inconveniente viene segnalato fino a 5 (cinque) anni dalla scadenza del presente affidamento, le Pubblicazioni Tecniche, relative a deficienze, omissioni, lacune ed errori di qualsiasi genere, che possono comprometterne l'adeguatezza, l'interpretazione o far sorgere dubbi. Alle pubblicazioni su supporto informatico si applicherà quanto previsto dalle norme della D.A.A.A., in accordo alla classe di interattività prescelta, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

I Manuali Tecnici che prevedono l'impiego dei materiali pericolosi, secondo la normativa europea, devono indicare nel testo opportune e chiare avvertenze e precauzioni d'uso prima di ogni singola procedura che ne richieda l'utilizzo, come pure le procedure di smaltimento dei materiali di risulta o scartati o comunque non reimpiegabili.

La Ditta rimane comunque responsabile nel tempo, anche dopo la scadenza del contratto, delle conseguenze derivanti sia dalla carenza o mancanza nel testo di dette informazioni, sia dalla omessa tempestiva comunicazione alla D.A.A.A., di qualsiasi eventuale successiva modifica o aggiornamento attinente i materiali pericolosi di cui sopra.

La Ditta s'impegna inoltre a mantenere aggiornati i Manuali Tecnici di esclusivo uso dell'Industria, per i quali la Ditta è responsabile dell'esattezza, della completezza e dell'applicabilità sul materiale in lavorazione. Gli stessi devono essere disponibili per l'attività di controllo delle lavorazioni da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardo agli adempimenti previsti a cura della Ditta, indicati nel presente articolo, verrà applicata la penalità prevista.

### **ARTICOLO 13 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

1. A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 236/2012, si conviene inoltre che i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformità/consegna dei materiali e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto potranno essere prorogati, su richiesta della Ditta, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili non causate direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, incluse le cause al di fuori della possibilità di operare della Ditta, quali ad esempio il riscontro di anomalie progettuali su parti di

terzi, ovvero ritardi, furti o perdita nei trasporti), impediscano alla Ditta di rispettare i termini suddetti.

2. Tale spostamento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà notificare all'Amministrazione l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 5 (cinque) giorni calendariali dal suo verificarsi ed inoltrare domanda, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di conformità. Si applica il medesimo iter tecnico-amministrativo previsto dall'articolo riguardante la consegna dei materiali.
3. Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento dei termini sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi, riservandosi di esaminare ogni questione relativa all'imputabilità del ritardo stesso in sede di eventuale domanda di rimborso della penalità.
4. Ai fini dello spostamento dei termini, lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale, ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non danno luogo a spostamento dei termini contrattualmente previsti.
5. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a subfornitori.

#### **ARTICOLO 14 – GARANZIA**

La garanzia, fatte salve le responsabilità derivanti da vizi occulti, è disciplinata come segue:

1. la durata della garanzia per le prestazioni oggetto del presente contratto decorre dalla data del verbale di consegna alla Guardia di Finanza e vale 12 (dodici) mesi o 150 (centocinquanta) ore di volo, quale dei due casi si verifichi prima;
  2. se durante il periodo di validità della garanzia si manifestano difetti o vizi che pregiudicano il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta, a proprio carico, a:
    - a. fornire la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto riscontrato difettoso nel caso in cui tale difetto sia da imputarsi alle operazioni eseguite in Ditta o presso le basi della Guardia di Finanza;
    - b. riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose;
    - c. fornirne altre nuove, su richiesta di questo Ente, qualora quelle impiegate nella revisione dell'articolo aeronautico in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto.
- Per le parti oggetto di fornitura la Ditta potrà, con il consenso scritto di questo Ente, riparare le parti difettose invece di fornirne altre nuove;
3. la garanzia viene prestata dalla Ditta presso le proprie officine o presso le basi della Guardia di Finanza se è espressamente richiesto da quest'ultima, nel qual caso verranno addebitate all'Amministrazione le spese di trasferta e viaggio del personale della ditta, che saranno imputate alla quota non programmata;
  4. ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato da questo Ente alla Ditta entro 30 (trenta) giorni calendariali dalla data in cui il difetto si è palesato, fermo restando l'obbligo per la Ditta di intervenire per la constatazione e la rimessa in efficienza sul posto non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa e comunque non oltre 30 giorni calendariali dalla data di ricezione della chiamata in garanzia;
  5. gli articoli oggetto dell'intervento in garanzia dovranno essere versati da questo Ente entro 30 (trenta) giorni calendariali dalla data di notifica del difetto riscontrato;
  6. il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno della comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali;

7. per le parti sostituite o riparate a seguito di una chiamata in garanzia, è applicabile un ulteriore periodo di garanzia pari a quello iniziale, cioè 12 mesi o 150 ore di volo;
8. ogni ritardo nell'intervento di riparazione o sostituzione in garanzia, da parte della Ditta, sarà assoggettato alla penalità. Il valore sul quale tale penalità sarà calcolata corrisponderà al valore iniziale dell'intervento per il quale è stata prestata la garanzia;
9. non rientrano nella garanzia le avarie che sulla base di un contraddittorio tra questo Ente e Ditta risultino imputabili ad una non corretta utilizzazione dell'articolo fornito rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile (manuali d'uso, manuali di manutenzione, Prescrizioni tecniche vigenti in campo aeronautico).

## **ARTICOLO 15 – ASSICURAZIONI**

1. In relazione al deposito ed alla custodia del materiale dell'Amministrazione, in temporanea consegna alla Ditta per l'esecuzione delle lavorazioni programmate, quest'ultima assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del Codice Civile, la figura di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, la Ditta ha l'obbligo di assicurare, presso un'Agenzia assicurativa autorizzata, i materiali nelle forme previste dalla legislazione vigente, essendo responsabile di tutti i danni o sottrazioni che detti materiali possano eventualmente subire, dovendone sopportare i relativi rischi. Nello specifico si stabilisce quanto segue:
  - a. l'assicurazione deve essere stipulata dalla Ditta per valori corrispondenti ai prezzi di mercato dei relativi beni, basati sui prezzi attualizzati di produzione e sullo stato d'uso ed efficienza dei materiali, dal momento della consegna alla Ditta, alla riconsegna all'Amministrazione dei materiali stessi;
  - b. tale assicurazione, a beneficio dell'Amministrazione, deve coprire anche i danni provocati direttamente e/o indirettamente da tutti coloro che operano sul materiale, compreso il personale della Guardia di Finanza;
  - c. detta assicurazione deve decorrere dal momento di arrivo dei materiali presso la Ditta stessa.
2. Le spese di assicurazione sono già incluse nel prezzo globale delle prestazioni in questione.
3. Entro 15 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del presente contratto, la Ditta è tenuta a consegnare a questo Ente la polizza assicurativa di responsabilità per i rischi indicati nel presente articolo, accesa a beneficio dell'Amministrazione e valida per l'intero periodo contrattuale, ovvero idonea attestazione, prodotta dalla Compagnia assicurativa, con cui si certifichi che la Ditta è coperta da una polizza assicurativa globale che copra anche i rischi di cui al presente articolo.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista, la Ditta è soggetta alla penalità, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **ARTICOLO 16 - MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI**

1. E' facoltà dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, richiedere o autorizzare su proposta della Ditta modifiche, aggiornamenti e varianti al presente contratto, senza modificarne in alcun modo gli elementi essenziali, qualora, nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali, le stesse si rendano necessarie od opportune.
2. Le modalità di introduzione delle modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolate come prescritto dall'art. 101 del D.P.R. n. 236/2012, e comunque nell'ambito della previsione del combinato disposto di cui agli artt. 114 e 132 del D. Lgs. n. 163/2006, 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

## **ARTICOLO 17 - DIRITTI DI TERZI**

La Ditta assicura che, per l'esecuzione del presente Contratto, non ha violato e non violerà diritti di terzi.

A tal fine, fin da ora, la Ditta assume interamente ed esclusivamente a proprio carico qualunque responsabilità ed onere derivante dalla eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, diritti di privativa, proprietà intellettuali, ecc., relativi ai lavori e/o ai materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

## **ARTICOLO 18 - NORME U.N.I.**

1. Nell'esecuzione del presente contratto è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le Norme ISO (International Standard Organization) e UNI ove e come applicabili sulla base della legislazione nazionale.
2. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste contrarie di questo Ente.
3. E' altresì fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli Stanag approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertoriazione del contratto, ovvero posteriormente, purché in tempo utile per la loro applicazione.

## **ARTICOLO 19 - VISITE DI ESTRANEI**

1. Durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto la Ditta si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano la visita degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.
2. In caso di inadempienza, l'Amministrazione applicherà la penalità prevista, ferma restando la facoltà di risoluzione contrattuale e comunque il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni, nonché di potere applicare le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 124 del D.P.R. 236/2012, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

## **ARTICOLO 20 - TUTELA DEL SEGRETO**

1. La Ditta si impegna a garantire, nell'espletamento del presente contratto, l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e delle disposizioni integrative contenute nel D.P.C.M. 22 luglio 2011, n. 4 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate" e relativa Direttiva P.C.M. - ANS 3/2006 "Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale".
2. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, ferma l'applicazione della normativa sanzionatoria vigente in materia e salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni subiti, la Ditta sarà tenuta a corrispondere a favore dell'Amministrazione stessa una penalità pari al 10% del valore del presente contratto.

3. Inoltre, in caso di inadempienza, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

## **ARTICOLO 21 - TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE**

1. La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH). La Ditta è altresì tenuta al rispetto dei requisiti e regolamenti in vigore all'atto della consegna dei beni, ancorché non vigenti all'atto della sottoscrizione del contratto, che la stessa conosce o avrebbe dovuto conoscere. In caso di inadempimento da parte della Ditta, sarà applicata la penalità.
2. I materiali in fornitura, ovvero sue parti di ricambio, o loro componenti, che siano classificati come pericolosi secondo la normativa europea, dovranno essere opportunamente segnalati al personale addetto alla manutenzione, anche attraverso l'apposizione di decalcomanie con i pittogrammi previsti dalla normativa europea.
3. La Ditta dovrà, inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente questo Ente di ogni nuova prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza, procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili già in dotazione alla Guardia di Finanza. Quest'ultima attività non comporta riconoscimento di alcun ulteriore ed autonomo corrispettivo alla Ditta, essendo già remunerato con il corrispettivo contrattuale e, in caso di inadempimento, comporterà l'applicazione della penalità.
4. Quanto sopra in ottemperanza della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche) che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi. La Direttiva in parola si ispira al principio fondamentale per cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto, la responsabilità della Ditta sul bene non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti, ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso. Da ciò discende la responsabilità della Ditta di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

## **ARTICOLO 22 - RICORSO A SUBFORNITORI**

Per l'esecuzione del presente affidamento la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da altre imprese nazionali od estere - SUBFORNITORI. Il ricorso alle predette imprese è consentito soltanto nei confronti delle case produttrici o dei rispettivi concessionari, relativamente ad articoli provvisti di certificazione.

In relazione alle subforniture rientranti nella definizione di cui all'art. 1 della legge n. 192 del 18.6.1998, si applica la legge medesima.

In ogni caso, l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione rimane sempre la Ditta, che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale ed al risarcimento dei danni.

Ai subfornitori si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata (D. Lgs. n. 159/2011) ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge

n. 136/2010), in ordine alle quali la Ditta assume gli obblighi posti dalle citate normative. Pertanto, la Ditta si impegna ad inserire nei contratti di subfornitura la seguente clausola: "L'Impresa ....., in qualità di subcontraente ....., nell'ambito del contratto n. ... di rep. del ..., identificato con il CIG n. ...., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ed in particolare si impegna a: comunicare alla ..... ed a questo Ente della Guardia di Finanza gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla loro accensione o destinazione, comunicando contestualmente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente contratto con strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, riportando sugli stessi il CIG relativo al contratto sopra citato. Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione a questo Ente della Guardia di Finanza ed alla Prefettura di Roma, circa l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di cui al presente articolo". La possibilità di ricorrere ai subfornitori, si intenderà revocata qualora dagli accertamenti esperiti da parte di questo Ente, quale Ente esecutore del contratto, nei confronti degli stessi risultasse un'irregolarità relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Per qualsiasi inadempienza alle norme contenute nel presente articolo saranno applicate, a carico della Ditta, le penalità previste, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei maggiori danni subiti.

IL CAPO UFFICIO SUPPORTO AEROMOBILI IN S.V.  
(Ten. Col. spec. Antonio Crimaldi)

VISTO  
IL GENERALE COMANDANTE  
(Gen. B. M. Marco Angeloni)